



Decisione N. 5929 del 11 aprile 2022

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EDOARDO FERRANTE

Seduta del 16/03/2022

FATTO

La parte ricorrente rappresenta, in sintesi, di essere stata nominata legataria della sig. [...] (*omissis*), defunta in data 7.10.2020, in base a disposizioni testamentarie olografe pubblicate in data 12.01.2021; di rilevare che, alla data del decesso, la *de cuius* risultava titolare di un conto corrente in essere presso una filiale territoriale dell'intermediario resistente; di aver consegnato alla banca, in virtù del predetto testamento, tutta la documentazione richiesta dalla stessa al fine di procedere allo svincolo delle somme giacenti sul conto corrente (atto di notorietà, testamento olografo e dichiarazione di successione); di aver sollecitato personalmente – ma anche per il tramite di sua sorella e di sua madre (anch'esse eredi) – lo svincolo delle somme, affinché venisse corrisposta loro la quota disponibile; di aver provveduto anche ad un sollecito via e-mail in data 1.09.2021; di non aver ricevuto alcun riscontro e di aver dunque trasmesso una lettera di reclamo, in data 27.09.2021, con la quale si contestava il comportamento della banca, che non aveva fornito chiarimenti o giustificazioni al ritardo, e si ribadiva la richiesta precedentemente avanzata, ma senza riscontro positivo da parte dell'intermediario; di ritenere il comportamento di quest'ultimo contrario ai canoni di buona fede e diligenza, essendo ormai trascorso molto tempo dalla richiesta.

Nelle controdeduzioni al ricorso, presentate a mezzo pec in data 1.02.2022, l'intermediario resistente ha obiettato che la ricorrente sarebbe carente di legittimazione attiva ed il ricorso irricevibile o inammissibile, atteso che quella, come dalla stessa dichiarato e

Pag. 2/6

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 5929 del 11 aprile 2022

risultante dalla documentazione allegata, sarebbe legataria di genere ed il legato di genere comporterebbe un onere in capo all'erede di riconoscere quanto stabilito dal *de cuius* nel testamento, ragion per cui il ricorso avrebbe dovuto essere presentato congiuntamente dagli eredi titolari della *legitimatio ad causam*; parte ricorrente non avrebbe mai presentato la necessaria richiesta di liquidazione, posto che vi sarebbe evidenza solo di una "mail/pec" del 27.09.2021, priva della necessaria richiesta sottoscritta di liquidazione; anche la mail del giorno 1.09.2021, pervenuta dal professionista, sarebbe priva di mandato e della citata richiesta sottoscritta di liquidazione; la banca avrebbe riscontrato le missive con comunicazione del 27.10.2021, cui avrebbero fatto seguito incontri presso l'agenzia territoriale di riferimento, in occasione dei quali è stata chiesta alla controparte la documentazione pertinente al caso di specie; la dichiarazione di successione prodotta in atti conterebbe vari elementi non corrispondenti agli atti contenuti nel verbale di pubblicazione del testamento fornito dalla stessa parte ricorrente; in particolare nella dichiarazione di successione sarebbero indicati e dichiarati due soli legatari, mentre nel verbale di pubblicazione del testamento vi sarebbero ulteriori legatari, non inclusi nella dichiarazione, mentre l'amministrazione erariale ha chiarito che nelle dichiarazioni di successione devono essere indicati tutti i legatari; la predetta dichiarazione, dunque, non risulterebbe idonea, per quanto attiene sia all'indicazione dei soggetti sia alla specificazione delle quote.

Parte ricorrente ha replicato con nota del 14.02.2022, a mezzo della quale ha osservato come la successione non sia avvenuta *ab intestato* ma per via testamentaria e la soluzione sia da ricercarsi nella c.d. *divisio inter liberos*; il testatore potrebbe dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile (art. 734 c.c.); la divisione effettuata dal testatore costituirebbe espressione generale del principio dell'autonomia testamentaria (art. 587 c.c.); tale tipologia di divisione avrebbe efficacia reale poiché i singoli beni ereditari sarebbero acquistati immediatamente e direttamente dagli eredi istituiti sin dal momento dell'apertura della successione, senza che su di essi s'instauri alcuna comunione ereditaria o sia necessario procedere ad operazioni divisionali; la divisione testamentaria potrebbe anche essere parziale; sarebbe dunque priva di pregio l'eccezione sollevata dalla banca, attesa la mancata configurazione di qualsivoglia comunione ereditaria concernente la giacenza presente sul conto acceso in vita dalla *de cuius*, né occorrerebbe alcun ulteriore consenso ai fini della riscossione; l'eccezione della banca secondo cui non sarebbe mai stata presentata una richiesta di liquidazione opportunamente sottoscritta sarebbe pretestuosa, dal momento che la liquidazione è sempre stata chiesta, anche in sede di reclamo; se la banca avesse reso edotta l'interessata dell'esistenza di un modulo precompilato, vi si sarebbe di sicuro fatto ricorso; non vi sarebbe mai stato alcun tentativo di contatto telefonico da parte della filiale; il parere dell'amministrazione erariale, cui fa riferimento l'intermediario, sarebbe qui del tutto inconferente; nella fattispecie in esame parte resistente, non solo non avrebbe soddisfatto la richiesta di svincolo e distribuzione della quota avanzata dall'istante, ma avrebbe assunto un comportamento contraddittorio mancando ai richiamati doveri di trasparenza ed informazione.

Parte resistente ha a sua volta controreplicato con nota del 2.03.2022 ed in quest'ultima sede ha lamentato come il cliente abbia omissis di produrre, anche in sede di repliche, la documentazione essenziale per procedere alla liquidazione successoria, quale la richiesta sottoscritta di liquidazione; la posizione assunta dalla controparte sarebbe lesiva dei principi di correttezza e buona fede che debbono contraddistinguere il rapporto tra le parti; essa non avrebbe prodotto una corretta dichiarazione di successione, nonostante la specifica eccezione sollevata dall'istituto in sede di controdeduzioni; l'azione, ad ogni modo, sarebbe spettata agli eredi congiuntamente.

Pag. 3/6

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 5929 del 11 aprile 2022

Parte ricorrente domanda a questo Collegio che l'intermediario specifichi le motivazioni sottostanti al diniego dello svincolo, affinché sia resa possibile una replica; in subordine, che sia accertata e dichiarata l'illegittimità del rifiuto dell'intermediario di dar corso alle richieste di svincolo e, per l'effetto, ordinare che l'intermediario proceda alla distribuzione della quota di spettanza; in ulteriore subordine, che l'intermediario corrisponda il risarcimento del danno, determinato in via equitativa, derivante dal ritardo.

Parte resistente chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o irricevibile, ovvero sia respinta qualsiasi richiesta restitutoria o risarcitoria in quanto infondata.

DIRITTO

In via pregiudiziale, trattandosi di una condizione dell'azione (da verificarsi anche in via ufficiosa), occorre statuire sull'eccezione di parte resistente secondo la quale il cliente difetterebbe di legittimazione attiva alla proposizione del ricorso, con conseguente inammissibilità del medesimo.

L'eccezione è priva di pregio, giacché nel ricorso il cliente adduce la propria qualità di successore *mortis causa* ed anzi domanda, in tale sua veste, l'accertamento del diritto allo "svincolo" di somme depositate dal *de cuius* presso la banca, oltre al risarcimento del danno da ritardo. L'esatta qualificazione in termini universali o particolari della chiamata, la titolarità del diritto allo "svincolo" o di altri diritti successori, l'eventuale trasgressione dei corrispondenti e speculari doveri gravanti sull'intermediario, in quanto debitore dell'eredità, sono profili che concernono il merito – e devono trovare trattazione in prosieguo – ma non la legittimazione attiva al ricorso, scrutinabile solo in chiave di allegazione.

Peraltro parte ricorrente ha prodotto documentazione utile a confortare tale sua allegazione (il verbale di pubblicazione del testamento olografo, cui è unito l'"estratto per riassunto dal registro atti di morte", la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e la dichiarazione di successione).

Non osta la circostanza per la quale parte ricorrente sia costituita, ai fini di specie, da uno soltanto dei chiamati (eredi o legatari) anziché da tutti: infatti, come stabilito anche di recente dal Collegio di coordinamento in conformità alla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, non ricorre nel caso di specie un'ipotesi di litisconsorzio necessario (ABF, Coll. coord. n. 27252/18).

Quanto al merito della controversia, non consta in atti evidenza di una richiesta di "svincolo" anteriore alla mail di parte ricorrente del giorno 1.09.2021. Dinanzi a tale mail l'intermediario ha obiettato, in sede di controdeduzioni, come non ricorresse alcuna domanda sottoscritta dal cliente, la comunicazione provenisse da un professionista privo di mandato, non recasse in allegato alcun documento identificativo né del delegante né del delegato e non presentasse a corredo "tutta la documentazione idonea".

In atti non compare però alcun riscontro della banca a questa prima mail datata 1.09.2021; compare invece una nuova comunicazione via pec del cliente, datata 27.09.2021 e avente le caratteristiche del reclamo, ove le ragioni ostative poi addotte dall'intermediario (nelle controdeduzioni al ricorso) risultano venute meno: la domanda di "svincolo" è certamente presente, è sottoscritta dal cliente in prima persona anziché per il tramite del professionista di fiducia, v'è allegata una documentazione che, per lo meno in termini formali, deve giudicarsi idonea allo scopo (la stessa documentazione citata poco sopra e comprendente il testamento pubblicato, l'atto di notorietà e la dichiarazione di successione). A detto reclamo ha fatto seguito una lettera di mera presa in carico dell'intermediario, anziché un riscontro propriamente inteso, riscontro i cui contenuti emergono solo dalle controdeduzioni al ricorso; e solo in queste controdeduzioni, a quanto consta, l'intermediario ha espressamente negato l'idoneità della dichiarazione di

Pag. 4/6

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 5929 del 11 aprile 2022

successione (in atti) perché non recante indicazione di tutti i successibili e la corretta determinazione delle posizioni successorie di ciascuno.

Occorre dunque rilevare una qualche ritrosia dell'intermediario a prestare la dovuta collaborazione nella fase che ha preceduto la proposizione del ricorso: una maggiore collaborazione avrebbe consentito di sciogliere le principali difficoltà incontrate nella gestione e conclusione della vertenza.

Tuttavia, allo stato, la condotta complessivamente tenuta dalla banca non può giudicarsi inadempiente. Nel censurare – sia pur con ritardi e reticenze – l'inedoneità della dichiarazione di successione prodotta, essa fa valere ragioni di prudenza che avallano anziché contraddire lo spirito delle norme applicabili al caso di specie.

Infatti nel "Quadro EA" (eredi, legatari e altri soggetti) della predetta dichiarazione sono state inserite, oltre al nome e ai dati identificativi dell'odierna parte ricorrente, le generalità di soli altri due coeredi (o comunque successibili), con pretermissione dei restanti due contemplati dal testamento della *de cuius* (anch'esso in atti). Ogni valutazione circa la completezza o l'idoneità della dichiarazione in parola dev'essere compiuta alla luce del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, n. 346 del 31.10.1990, il cui art. 32, comma 1, così prevede: "1. La dichiarazione è irregolare se manca delle indicazioni di cui all'art. 29, comma 1, lettere a), b) e c) [...]. In tal caso l'ufficio notifica al dichiarante, mediante avviso, l'invito a provvedere alla regolarizzazione entro sessanta giorni; la dichiarazione non regolarizzata nel termine si considera omessa"; e l'art. 29, comma 1, lett. a), b) e c), cita espressamente i seguenti dati: a) le generalità, l'ultima residenza e il codice fiscale del defunto; b) le generalità, la residenza e il codice fiscale dei chiamati all'eredità e dei legatari, il loro grado di parentela o affinità col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie; c) la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario con l'indicazione dei rispettivi valori.

Ne deriva che, combinando il disposto dell'art. 29, comma 1, lett. a), b) e c), e dell'art. 32, in particolare comma 1, T.U. 346/90, l'intermediario aveva ragione di temere che la dichiarazione prodotta potesse rivelarsi "omessa". Vero è che dagli atti e dalle contrapposte allegazioni di parte non emerge se le descritte mancanze nella dichiarazione di successione ne abbiano determinato in concreto l'irregolarità; allo stato non è dato sapere, infatti, se i chiamati non menzionati necessitassero di menzione (potrebbero aver rinunciato o aver chiesto la nomina di un curatore dell'eredità giacente o semplicemente non essere tenuti alla dichiarazione di successione ex art. 28, commi 5-7, T.U. 346/90). Vero è anche che, in un'ottica prudenziale, nella verosimile impossibilità dell'intermediario di fare piena luce su tutte le circostanze rilevanti, un comportamento prudente deve giudicarsi conforme e non certamente contrario all'art. 48 T.U. 346/90, che vieta al debitore dell'eredità – e dunque alla banca, nel caso in esame – di "pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei crediti e dei beni suddetti, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione (...)". Per il caso di dichiarazione mancante s'è giunto a discorrere di inesigibilità del credito ereditario (come stabilito, ancora di recente, da Cass. n. 9670/21; e già prima da ABF, Coll. Bologna n. 17969/19); e al caso della dichiarazione senz'altro mancante deve equipararsi quello della dichiarazione (soltanto) irregolare, che possa rivelarsi "omessa" ex art. 32, comma 1, T.U. 346/90 una volta appurato che alcuni tra i chiamati necessitavano di esplicita menzione all'interno della dichiarazione stessa.

Ciò premesso, neppure può essere accolta la domanda risarcitoria formulata in via graduata da parte ricorrente; la conformità a legge della condotta spesa dalla banca rende

Pag. 5/6



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 5929 del 11 aprile 2022

non risarcibile il danno patito dal cliente, il quale peraltro non ha prodotto alcuna documentazione utile a corroborarne l'*an* ed il *quantum*.

PQM

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA